

Decreto-legge del 24/01/2015 n. 4 -

Misure urgenti in materia di esenzione IMU.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1. Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani.

Articolo 1 bis

Art. 1-bis. Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa.

Articolo 2

Art. 2. Disposizioni finanziarie.

Articolo 3

Art. 3. Entrata in vigore.

Allegato 1

Allegato A- Variazioni compensative di risorse dal 2015 (articolo 1, commi 1 e 2)

Allegato 2

Allegato B - Variazioni compensative di risorse 2014 (articolo 1, commi 3 e 4)

Allegato 3

Articolo C - Rimborsi a favore dei Comuni

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 24/01/2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli **articoli 77 e 87 della Costituzione**;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare i criteri di individuazione dei comuni esenti, anche alla luce dei provvedimenti cautelari resi dalla magistratura amministrativa, cosi' da assicurare un gettito necessario per il bilancio dello Stato;

Vista la **deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2015**;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Torna al sommario

Articolo 1 -

Art. 1. Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

1. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'[art. 1, comma 13, lett. c\) legge 28 dicembre 2015 n. 208](#))
- 1-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'[art. 1, comma 13, lett. c\) legge 28 dicembre 2015 n. 208](#))
2. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'[art. 1, comma 13, lett. c\) legge 28 dicembre 2015 n. 208](#))
3. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'[art. 1, comma 13, lett. c\) legge 28 dicembre 2015 n. 208](#))
4. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'[art. 1, comma 13, lett. c\) legge 28 dicembre 2015 n. 208](#))
5. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'[art. 1, comma 13, lett. c\) legge 28 dicembre 2015 n. 208](#))
- 5-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'[art. 1, comma 13, lett. c\) legge 28 dicembre 2015 n. 208](#))
6. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'[art. 1, comma 13, lett. c\) legge 28 dicembre 2015 n. 208](#))
7. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'[art. 1, comma 13, lett. c\) legge 28 dicembre 2015 n. 208](#))
8. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'[art. 1, comma 13, lett. c\) legge 28 dicembre 2015 n. 208](#))
9. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'[art. 1, comma 13, lett. c\) legge 28 dicembre 2015 n. 208](#))
- 9-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'[art. 1, comma 13, lett. c\) legge 28 dicembre 2015 n. 208](#))
- 9-ter. All'[articolo 14, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), come da ultimo modificato dall'[articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14".
- 9-quater. Ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), l'[articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), come modificato dall'[articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), relativamente alla deducibilita' dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con [legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3](#), deve intendersi nel senso che la deducibilita' nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica, anche per l'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
- 9-quinquies. Al fine di assicurare la piu' precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, provvede, entro il 30 giugno 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta si provvede in sede di attuazione del [comma 17 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 214 del 2011](#), sempre sulla base delle verifiche di cui al primo periodo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 bis -

Art. 1-bis. Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

1. In considerazione del permanente stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'[articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), come modificato dall'[articolo 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192](#), e' prorogato al 15 dicembre 2016 (1). Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalita' e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

(1) Per la proroga del presente termine vedasi l'[art. 21-bis, comma 1 decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 aprile 2017 n. 46](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2. Disposizioni finanziarie.

In vigore dal 26/03/2015

Modificato da: Legge del 24/03/2015 n. 34 Allegato

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 13 e 14 dell'[articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 116](#) sono abrogati;

b) il [comma 25 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) e' abrogato e l'[ultimo periodo del comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#) e' soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, ad eccezione del comma 1-bis, valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dal comma 1;

b) quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#);

c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c-ter) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 1 milione di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1 milione di euro;

d) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2015, mediante il versamento all'entrata delle risorse disponibili sul fondo

iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'[articolo 49, comma 2, lettera d\), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#).

2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 1, pari a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3. Entrata in vigore.

In vigore dal 24/01/2015

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)

Allegato 1 - Allegato A- Variazioni compensative di risorse dal 2015 (articolo 1, commi 1 e 2)

In vigore dal 26/03/2015

Modificato da: Legge del 24/03/2015 n. 34 Allegato

----> Per visualizzare il testo, consultare il documento in formato pdf. <----

N.d.r.: La [legge di conversione 24 marzo 2015 n. 34](#) ha premesso l'Allegato 0A al presente allegato A (vedasi pagg. 1 - 37 del documento in formato pdf) e, inoltre, dopo le parole: «TOTALE comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle D'Aosta» dell'originario Allegato A, le parole: «e della provincia di Trento» sono soppresse.

[Documento in formato pdf](#)

[Torna al sommario](#)

Allegato 2 -

Allegato B - Variazioni compensative di risorse 2014 (articolo 1, commi 3 e 4)

In vigore dal 26/03/2015

Modificato da: Legge del 24/03/2015 n. 34 Allegato

----> Per visualizzare il testo, consultare il documento in formato pdf. <----

N.d.r.: La **legge di conversione 24 marzo 2015 n. 34** ha soppresso le parole «e della provincia di Trento» dopo le parole: «TOTALE comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle D'Aosta».

Documento in formato pdf

Torna al sommario

Allegato 3 -

Articolo C - Rimborsi a favore dei Comuni

In vigore dal 24/01/2015

----> Per visualizzare il testo, consultare il documento in formato pdf. <----

Documento in formato pdf

Torna al sommario